REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio territoriale di Tempio P.

AFFIDAMENTO, MEDIANTE L'ISTITUTO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 4 DEL D.LGS 163/06 DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI DELL'EFS-SERVIZIO DI TEMPIO PAUSANIA IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 479 DEL 28/11/2013
***CIG* 5467534FC6**

Progetto della fornitura ai sensi dell'art. 279 DPR n. 207/2010

Parte I

1 - Relazione tecnico illustrativa

Nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzioinali, l'Ente Foreste della Sardegna utilizza autovetture, e altri automezzi e attrezzature da lavoro la cui manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni sono eseguità per il tramite di personale dipendente in strutture – officine- dello stesso Ente.

Le lavorazioni di carattere straordinario vengono, per contro, affidate ad officine esterne attesa la mancaza di adeguate professionalità e attrezzature in capo all'Ente.

Con il presente appalto si intende provvedere all'individuazione del soggetto a cui affidare la manutenzione straordinaria delle parti meccaniche degli automezzi dell'Ente Foreste della Sardegna-Servizio Territoriale di Tempio per il periodo di 12 mesi la cui spesa, stimata sulla base dei costi sostenuti nei precedenti anni, risulta essere complessivamente pari ad euro 40.983,60 oltre IVA di legge.

Tenuto conto della natura stessa delle lavorazioni da affidare e della loro non programmabilità (guasti, avarie e rotture dei mezzi), si valuta opportuno provvedere al loro approvvigionamento mediante la stipula di appositi accordi quadro, attraverso i quali vengono stabilite le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di 12 mesi e che regoleranno i successivi contratti esecutivi (ordinativi di fornitura) che verranno evasi di volta in volta si presentino le esigenze.

La durata dell'accordo quadro di 12 mesi decorre dalla data di stipula del contratto e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo previsto.

Oggetto della gara è sia la prestazione del servizio sia la fornitura dei ricambi, parti meccaniche e altri materiali occorrenti per la manutenzione/riparazione affidata da eseguire sugli automezzi di proprietà ovvero in uso al Servizio Territoriale di Tempio Pausania dell'Ente Foreste della Sardegna.

L'appalto sarà aggiudicato tramite procedura negoziata (cottimo fiduciario) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'impresa che avrà formulato la migliore offerta si aggiudicherà la conclusione dell'accordo quadro nei limiti di durata e di importo dell'accordo stesso.

2 - Informazioni ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett. b D.Lgs. n. 81/2008

Non si procede all'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) atteso che l'intero servizio in appalto deve essere effettuato presso le sedi dell'appaltatore che opererà con proprie maestranze e l'unica interferenza con il personale di questo Ente consistente nelle operazioni di consegna e ritiro del mezzo appare trascurabile.

3 - Oneri complessivi

L'onere complessivo dell'appalto risulta essere pari ad euro 40.983,60 oltre IVA di legge.
L'appalto è in lotto unico.
Non ci sono oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso.
L'importo sopra indicato è da intendersi quale limite massimo di valore realizzabile nell'appalto, alla concorrenza del quale il rapporto contrattuale instaurato si intenderà comunque risolto salvo variazioni in aumento degli stessi importi disposte dall'Ente ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
L'indicazione della somma indicata a base d'asta riguarda una valutazione generale dei fabbisogni stimati e non vincola in alcun modo l'Ente all'affidamento di forniture sino alla concorrenza di tale importo, bensì dà origine ad un obbligo dell'aggiudicatario di accettare, mediante la loro esecuzione, gli ordini effettuati dall'Ente nel periodo di validità dell'accordo quadro.

4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Capitolato tecnico)

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale contiene la descrizione del servizio, delle forniture complementari dell'appalto e le caratteristiche richieste, pena l'esclusione.
I servzi offerti oggetto della fornitura relativa ad ogni lotto dovranno pertanto, a pena di esclusione, corrispondere a quanto qui di seguito prescritto, e ciò per quantità, qualità, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.
L'offerente pertanto deve garantire, per l'intera durata contrattuale, l' esecuzione a regola d'arte dei servi e forniture secondo le richieste che di volta in volta verranno effettuate dall'Ente e consistenti in:
Manutenzione straordinaria. - Riguarda gli interventi di riparazione degli autoveicoli che prevedono la sostituzione di parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria.
Nei casi in cui si rendesse necessaria la riparazione dei mezzi con la sostituzione di pezzi di ricambio, la Ditta appaltatrice dovrà effettuare i lavori di manutenzione straordinaria e compilare, prima di eseguire qualunque intervento, apposito dettagliato preventivo da sottoporre al controllo e accettazione del responsabile dell'autoparco del Servizio di Tempio Pausania.
L'esecuzione dei lavori è subordinata ad esplicita autorizzazione scritta del Responsabile dell'autoparco innanzi indicato.

La Ditta appaltatrice dovrà formulare il preventivo secondo i tempi di lavoro e prezzari delle case costruttrici interessate, pena la rescissione del contratto. Tali prezzari dovranno essere forniti all'ufficio competente del Servizio (Ufficio autoparco) a cura e spese della Ditta appaltatrice, entro dieci giorni dalla stipula della convenzione quadro; qualora nel corso della durata della convenzione dovessero verificarsi variazioni ai prezzi indicati nei listini presentati al Servizio, sarà cura della Ditta Appaltatrice informare l'EFS- Servizio di Tempio P., e fornire copie aggiornate dei listini stessi.
I prezzi della manodopera sono quelli offerti dalla Ditta appaltatrice in occasione della aggiudicazione del presente contratto.
Nel preventivo dovranno figurare il tipo, la targa, ed i chilometri in entrata del mezzo. Tale preventivo dovrà contenere inoltre i tempi occorrenti per la riparazione, che decorreranno dalla ricezione della nota di approvazione del preventivo stesso.
A richiesta del Servizio di Tempio P., i materiali sostituiti saranno restituiti insieme al mezzo riparato.
Revisione periodica - La Ditta appaltatrice dovrà provvedere inoltre alle revisioni periodiche delle autovetture, e compresa la preparazione meccanica dei veicoli, in ottemperanza alla normativa vigente in materia.
Servizio Carro attrezzi - La ditta appaltatrice dovrà provvedere al recupero al trasporto delle autovetture non marcianti entro 3 ore dalla comunicazione ed al trasporto del mezzo all'officina autorizzata o nei luoghi indicati dal Responsabile autoparco.
Parti di ricambio e materiali vari - Le parti di ricambio che verranno fornite dalla ditta appaltatrice dovranno essere **originali** e **nuove**, intendendosi per originali, materiali aventi le stesse caratteristiche tecniche e tecnologiche e la medesima provenienza di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli in riparazione, per nuovi, quei materiali mai precedentemente montati su veicoli ed in perfetto stato di conservazione.
In deroga a quanto precedentemente previsto, possono essere montati materiali non originali qualora l'EFS Servizio territoriale di Tempio P. li autorizzi esplicitamente.
Nel caso che i materiali di ricambio siano cessati di produzione e non risultino più quotati nei listini dei prezzi ufficiali delle case costruttrici dei veicoli, la ditta appaltatrice potrà impiegare materiali di ricambio di diversa provenienza, previa autorizzazione dell'EFS- Servizio territoriale di Tempio P.
Tutti i materiali utilizzati nella riparazione dei mezzi dovranno possedere requisiti tecnici almeno pari agli originali.
I pezzi di ricambio montati sugli automezzi dell'EFS- Servizio territoriale di Tempio P. si intendono garantiti per due anni dalla data di montaggio.

Per i lavori non previsti nei tempari ufficiali della casa madre sarà concordato di volta in volta tra la ditta appaltatrice e il responsabile dell'autoparco, coadiuvato dal personale tecnico/meccanico dell'autoparco il numero delle ore lavorative e gli eventuali materiali occorrenti.

La ditta appaltatrice deve garantire che gli interventi di manutenzione siano eseguiti a regola d'arte, attenendosi alle norme dei manuali tecnici di riparazione delle case costruttrici che la ditta appaltatrice dovrà possedere e mettere a disposizione del Servizio appaltante.

Gli interventi dovranno essere effettuati attraverso manodopera specializzata e con l'ausilio delle attrezzature ed apparecchiature appropriate e tecnologicamente avanzate.
Le prestazioni richieste possono essere quelle riguardanti tutti gli apparati (elettrico, frenante, motore,carrozzeria, climatizzazione, ecc.) escluse solo le prestazioni riguardanti i pneumatici.
L'EFS- Servizio territoriale di Tempio P. si riserva il diritto di effettuare dei controlli durante gli interventi di manutenzione presso le officine della ditta appaltatrice.
La ditta appaltatrice dovrà pertanto consentire l'accesso al personale dell'EFS incaricato nei locali dove sono situati i mezzi da riparare senza limitazioni di sorta.
La ditta appaltatrice è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte dell'EFS- Servizio territoriale di Tempio P..
Nel caso in cui in fase di lavorazione sul mezzo con le parti smontate si dovessero riscontrare guasti non indicati nella richiesta, il titolare della ditta appaltatrice dovrà tempestivamente informare l'EFS-Servizio territoriale di Tempio P., che effettuerà la verifica ed eventualmente rilascerà la ulteriore autorizzazione scritta per le riparazioni non previste nel preventivo iniziale.
Sono a totale carico della ditta appaltatrice le responsabilità derivanti per incidenti, danni, anche nei confronti di terzi, malfunzionamenti o disservizi che dovessero verificarsi per effetto di una non corretta riparazione delle macchine o per la mancata esecuzione degli interventi previsti.
In tale ipotesi la ditta appaltatrice sarà tenuta alla riparazione e al ripristino della funzionalità dei mezzi e all'eventuale risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.
La ditta appaltatrice è responsabile per utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti.

Parte II

SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1

Forma del contratto

Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata da registrare in caso d'uso. Le spese di bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 2

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo della garanzia è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia per l'esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.

Art. 3

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

L'Ente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il R.U.P. ed il direttore dell'esecuzione del contratto.

L'esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali sulla base delle direttive ed istruzioni impartite dal direttore dell'esecuzione.

Art. 4

Ordinativi di fornitura

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno richiesti alla ditta ogni qualvolta il Responsabile dell'autoparco lo ritenga opportuno, in funzione dello stato d'uso dei veicoli. La richiesta è effettuata in forma scritta inviate al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dall'appaltatore nella domanda di partecipazione.

Art. 5

Termini e luoghi dell'esecuzione

La permanenza in officina del veicolo deve essere limitata al tempo strettamente necessario per la riparazione.

La durata delle lavorazioni verrà concordata all'atto della consegna del mezzo in relazione alle lavorazioni da effettuare sul mezzo e all'approvvigionamento dei ricambi occorrenti.

La Ditta appaltatrice oltre ai lavori di manutenzione previsti dovrà provvedere, quando richiesto:

1. a prelevare l'automezzo dal sito in cui si trova servendosi se necessario di mezzi di soccorso;

2. a consegnare il mezzo, riparato, presso la sede del Servizio, salva diversa indicazione, previa informazione dell'ultimazione dei lavori per i debiti controlli da parte del Servizio.

I veicoli consegnati alla Ditta appaltatrice dovranno essere custoditi in aree appositamente recintate o all'interno dell'officina stessa.

Le consegne dovranno essere eseguite nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine

Per i ritardi nelle consegne/lavorazioni verranno applicate le penali di cui all'articolo 7 del presente atto.

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Ente.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Ente entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 8 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione. Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Per quanto attiene all'interruzione delle attività dell'appaltatore per ferie, il periodo di chiusura dovrà essere comunicato all'Ente con un preavviso non inferiore a 15 gg. L'interruzione della chiusura non potrà comunque protrarsi per un periodo superiore a 20 giorni solari.

Art. 6

Tutela dei lavoratori

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7

Penalità nell'esecuzione

L'appaltatore, ferma l'eventuale responsabilità penale e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo il ritiro e/o la riconsegna degli automezzi: 1 ‰ dell'importo della lavorazione per ogni giorno di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 2% dell'importo delle forniture non conformi;
- non provvede nel termine previsto alla comunicazione relativa ai periodi di chiusura stagionale dell'attività: euro 25,00;

Nel comunicare l'eventuale difformità, il direttore dell'esecuzione inviterà, per iscritto, l'appaltatore ad adeguare la propria prestazione assegnando all'uopo un termine congruo.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dall'ordine a cui essi si riferiscono. L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri ordini.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.

L'eventuale ritardo per periodi superiori al 50% del termine contrattualmente previsto è considerato grave inadempienza e come tale contestato. Successivamente a tre contestazioni per gravi inadempienze, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

PARTE III

Art. 8

Verifica e attestazione di regolare esecuzione

La verifica e attestazione di regolare esecuzione è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal R.U.P se diverso.

Il direttore dell'esecuzione procederà a verificare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e secondo le modalità previste dal presente atto.

I controlli verranno effettuati entro 20 giorni dalla stessa data di consegna.

L'attestazione di regolare esecuzione e' emessa entro 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene gli estremi dell'accordo quadro, gli estremi della lettera di ordinazione, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione e le

date di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di regolare esecuzione.
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

PARTE IV

Art. 9

Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

L'impresa garantisce le proprie lavorazioni e i ricambi utilizzati da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna.
L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti o da vizi di esecuzione o da difetti dei materiali impiegati nelle lavorazioni.
Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Ente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo. A garanzia di tale obbligo, l'Ente può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Ente.

Art. 10

Obblighi di cui alla Legge 136/2010

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità' delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).
I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e i liberi professionisti) per l'esecuzione del contratto d'appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità' finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata

comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 11

Liquidazione e pagamento dei corrispettivi

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dall'Ente in favore del fornitore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura se successiva all'emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alle prestazioni indicate nell'ordinativo, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione qualora l'Ente riceva la fattura in epoca antecedente a tale data.
Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica da parte dell'Ente della regolarità contributiva dell'impresa. Si procederà, in caso contrario, ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPR n. 207/2010.
L'Ente, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell' esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 12

(Foro competente)

Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Cagliari, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

Il responsabile dell'Autoparco

Geom. Francesco Ledda

Il Direttore del Servizio a.i.

Antonio Casula